



PROVINCIA DELLA SPEZIA

ATO EST PROVINCIA DELLA SPEZIA

**REGOLAMENTO DISCIPLINANTE LE FUNZIONI TECNICO AMMINISTRATIVE della
PROVINCIA DELLA SPEZIA, IN QUALITA DI ATO IDRICO IN MATERIA DI
APPROVAZIONE DEI PROGETTI E DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DEI
LAVORI DELLE INFRASTRUTTURE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

Sommario

TITOLO I. DEFINIZIONI	3
Articolo 1. Definizioni.....	3
TITOLO II. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI	4
Articolo 2. Programmazione degli interventi	4
TITOLO III. APPROVAZIONE DEI PROGETTI.	4
Articolo 3. Progettazione – indicazioni generali	4
Articolo 4. Funzioni tecnico-amministrative.....	5
Articolo 5 –Documento di fattibilità delle alternative progettuali.....	6
Articolo 6. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica.....	6
Articolo 7. Progettazione esecutiva	7
Articolo 8. Varianti in corso d’opera.....	7
Articolo 9. Valutazione tecnico-amministrativa e approvazione dell’Autorità d’Ambito	8
Articolo 10. Opere non progettate dal Gestore.....	8
Articolo 11 - Realizzazione di opere non inserite nel Programma degli Interventi del Piano d’Ambito.	9
TITOLO IV. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE OPERE.	9
Articolo 12 – Controllo da parte dell’Autorità d’Ambito.....	9
Articolo 13 – Controllo in continuo.	9
Articolo 14 – Rendiconto consuntivo.....	10
Articolo 15 – Monitoraggio sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali (D.Lgs 201/2022)	10
Articolo 16 – Rinvio e disciplina applicabile	10

TITOLO I. DEFINIZIONI

Articolo 1. Definizioni

Nel seguente Regolamento si intendono per:

- a) Autorità d'Ambito: la forma di cooperazione tra comuni e province per l'organizzazione del servizio idrico integrato individuata ai sensi della LR 1/2014.
- b) Gestore: il soggetto gestore del servizio idrico integrato individuato dall'Autorità d'Ambito competente;
- c) Investimenti del Servizio Idrico Integrato: interventi di estensione delle reti e di realizzazione di nuovi impianti nonché gli interventi su impianti e reti esistenti suscettibili di essere capitalizzati, che necessitano di progettazione;
- d) Progetto di fattibilità tecnica ed economica: progetto che, ai sensi dell'art. 41 e dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire;
- e) Progetto esecutivo: progetto, redatto ai sensi dell'art. 41 e dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, che determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare e il relativo costo previsto e che deve essere sviluppato ad un livello di definizione tale da consentire che ogni elemento sia identificabile in forma, tipologia, qualità dimensione e prezzo.
- f) Verifica e validazione del progetto: La stazione appaltante verifica la rispondenza del progetto alle esigenze espresse nel documento d'indirizzo e la sua conformità alla normativa vigente. La verifica ha luogo durante lo sviluppo della progettazione in relazione allo specifico livello previsto per l'appalto. La verifica, redatta ai sensi dell'art. 42 e dell'All. I.7 del D.Lgs. 36/2023, accerta la conformità del progetto alle prescrizioni eventualmente impartite dalle amministrazioni competenti prima dell'avvio della fase di affidamento. La validazione del progetto posto a base di gara è l'atto formale che riporta gli esiti della verifica. La validazione è sottoscritta dal responsabile del relativo procedimento e fa preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica.
- g) Perizia di variante: documentazione progettuale predisposta in caso di variante in corso d'opera disciplinata dall'art. 120 del D.Lgs. 36/2023
- h) Quadro economico: quadro riepilogativo della spesa prevista per l'investimento, predisposto all'interno del progetto (di fattibilità tecnica ed economica, esecutivo).
- i) Scansione temporale della spesa: andamento della spesa previsto dal gestore in ciascun esercizio per la realizzazione dell'investimento, ripartito per fonte di finanziamento (proventi tariffari, contributo pubblico, altro...);
- l) RUP: Il Gestore, per ogni intervento, è tenuto alla nomina di un Responsabile dell'Intervento nei confronti dell'Autorità d'Ambito fatto salvo in caso di esercizio della facoltà ex art. 141, comma 4, lettera b) del Dlgs 36/2023 di provvedere alla nomina del RUP.

TITOLO II. PROGRAMMAZIONE DEGLI INTERVENTI

Articolo 2. Programmazione degli interventi

1. Il Gestore sottopone all'Autorità d'Ambito i progetti di opere del servizio idrico integrato nel rispetto di quanto previsto da ARERA e dal presente Regolamento.
2. Qualora l'opera sottoposta alla valutazione tecnico-amministrativa dell'Autorità d'Ambito non fosse conforme alla pianificazione di cui al vigente Programma degli Interventi, l'Autorità d'Ambito respinge il progetto.
3. Gli interventi inseriti a piano sono definiti con il supporto del gestore e delle amministrazioni comunali, le priorità sono individuate oltre che sulla base di esigenze di tipo gestionale anche attraverso le indicazioni fornite dai macroindicatori tecnici del servizio definiti da ARERA. In questo modo le prestazioni rese dal gestore individuano gli obiettivi che lo stesso deve raggiungere e conseguentemente determinano gli investimenti da realizzare

TITOLO III. APPROVAZIONE DEI PROGETTI.

Articolo 3. Progettazione – indicazioni generali

1. I progetti redatti dal Gestore relativi ad interventi del Servizio Idrico Integrato devono essere compresi nel Programma degli Interventi (PdI) approvato dall'Autorità d'Ambito, salvo gli interventi imprevisti legati a ragioni di necessità e urgenza per sopperire a gravi e imprevedibili situazioni.
2. Per tutti gli interventi il Gestore dovrà redigere apposito progetto, ad esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria d'importo inferiore ai 150.000 Euro, che prevedano la sola sostituzione di apparecchiature e/o condotte esistenti.
3. La realizzazione degli interventi fino a 150.000,00€ euro possono essere considerati autorizzati con l'approvazione del P.d.I. fatti salvi casi in cui comportino espropri, limitazioni ai diritti reali di terzi o variazioni a strumenti di pianificazione-
4. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di importo superiore ai 150.000 Euro e comunque entro il limite di un milione di Euro, che prevedano la sola sostituzione di apparecchiature e/o condotte esistenti, e possono usufruire di una progettazione semplificata costituita da una scheda tecnica di fattibilità, comprendente la relazione tecnica e la descrizione dell'intervento, il quadro economico ed il provvedimento del Gestore di approvazione in linea tecnica dovranno essere sottoposti ad ATO per approvazione. Dovranno, comunque, essere altresì prodotti gli elaborati eventualmente richiesti da altri Enti ed acquisite le eventuali autorizzazioni e ogni altro atto di assenso o parere comunque denominato;
5. I progetti, ad esclusione di quelli di cui ai punti precedenti sono redatti secondo le disposizioni di cui alla vigente normativa in materia di contratti pubblici, nonché del presente Regolamento.

6. La progettazione deve essere effettuata nel rispetto delle normative tecniche e delle linee guida di settore nonché in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente.
7. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 il Gestore dovrà trasmettere all'Autorità d'Ambito i progetti di fattibilità tecnica ed economica e loro varianti, nonché i progetti esecutivi che presentino, rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica, le variazioni di cui al successivo art. 8.
8. Il RUP del Gestore dovrà trasmettere all'Autorità d'Ambito, insieme al progetto, la relazione di validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 e dell'All. I.7 del D. Lgs. 36/2023, che dovrà fare preciso riferimento al rapporto conclusivo del soggetto preposto alla verifica.
9. I progetti di cui sopra dovranno di norma essere trasmessi all'Autorità d'Ambito su supporto informatico, salvo diverse disposizioni da parte dell'Autorità d'Ambito.

Articolo 4. Funzioni tecnico-amministrative

1. Le funzioni tecnico-amministrative relative alla valutazione tecnica ed amministrativa, all'approvazione dei progetti e alla dichiarazione di pubblica utilità nonché all'esproprio sono riconosciute, ai sensi dell'art. 158-bis del D. Lgs. 152/2006 di competenza dell'Autorità d'Ambito.
2. Ferma restando in capo all'Autorità d'Ambito la titolarità del potere espropriativo, relativamente alla competenza all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo l'Autorità d'Ambito delega Gestore, ai sensi dell'articolo 6, comma 8 del D.P.R. 327/2001, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega.
3. Il Gestore, per ogni intervento provvede alla nomina, come previsto dal Codice, di un Responsabile Unico del Progetto, il quale è responsabile di tutte le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione dell'intervento stesso. Compete inoltre al RUP la responsabilità della sollecita trasmissione all'ATO di ogni utile informazione sull'andamento dei lavori e, in particolare, tutte le informazioni previste dal presente Regolamento.
4. Il Gestore provvede alla redazione dei progetti in corrispondenza dei vari livelli di cui al vigente ordinamento in tema di contratti pubblici ed all'acquisizione delle autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso o parere comunque denominato; provvede altresì al procedimento finalizzato alla dichiarazione di pubblica utilità dell'opera ed al perfezionamento dei procedimenti ablatori se espressamente delegato dall'Autorità d'Ambito. Provvede inoltre all'approvazione del progetto esecutivo ed all'appalto dell'opera nonché a tutte le procedure connesse all'esecuzione della medesima.
5. Ad aggiudicazione avvenuta dell'appalto, il Gestore dovrà darne comunicazione all'Autorità d'Ambito con una relazione del RUP che documenti il processo seguito, la ditta appaltatrice, lo sconto praticato ed il prezzo risultante dall'aggiudicazione. La relazione del RUP dovrà contenere anche il cronoprogramma dei lavori.
6. Il Gestore provvede a comunicare, tramite PEC, l'inizio lavori
7. Nel caso in cui il Gestore proponga di avvalersi della conferenza dei servizi ai sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 al fine dell'acquisizione delle autorizzazioni e di ogni altro atto di assenso o parere comunque denominato, dovrà farne espressa richiesta all'Autorità d'Ambito al momento della presentazione del progetto esecutivo; l'Autorità d'Ambito provvederà

ad espletare il procedimento della conferenza dei servizi nei modi e nei tempi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 5 – Documento di fattibilità delle alternative progettuali.

1. Nel caso di interventi particolarmente complessi in ordine agli enti coinvolti e/o all'entità degli interessati alle attività espropriative, il Gestore o l'Autorità d'Ambito., possono valutare l'opportunità di una verifica preventiva a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, quale "cerniera" tra la programmazione del P.d.I. e la definizione di un'opera ad alto livello di dettaglio.

2. In particolare il Documento di fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) individua e analizza le possibili soluzioni progettuali che possono riguardare: l'ipotesi di non realizzazione dell'intervento, ove applicabile, le scelte modali e le alternative di tracciato. Il DOCFAP deve prevedere: quadro della situazione esistente; obiettivi generali dell'intervento; esigenze e bisogni da soddisfare; regole e norme tecniche da rispettare; strategia dell'intervento e prestazioni richieste; linee guida alla progettazione; fasi progettuali; sequenza logica e tempistica di svolgimento; livelli di progettazione ed elaborati grafici e descrittivi da produrre; impatto delle opere sulle componenti ambientali; fonti di finanziamento e stima dei costi; vincoli di legge; disponibilità delle aree; gestione e manutenzione delle opere.

3. La redazione del DOCFAP è sempre necessaria per interventi il cui importo per lavori sia pari o superiore alla soglia di cui all'art. 14 del D.lgs 36/2023. Può comunque essere richiesta anche nel caso in cui si ritenga opportuna per ragioni di urgenza, ovvero finalizzata ad acquisire in tale sede indicazioni progettuali che permettano una più agevole acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso, comunque denominati, necessari all'approvazione e poi all'esecuzione dell'intervento.

4. A tal fine può essere convocata una Conferenza dei Servizi Preliminare, secondo le modalità indicate dalla Legge 241/90.

5. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica successivamente elaborato dal Gestore dovrà tenere conto degli esiti della Conferenza dei Servizi ed eventualmente adeguato in tal senso.

Articolo 6. Progettazione di fattibilità tecnica ed economica

1. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica (PFTE), redatto in conformità alla programmazione dell'Autorità d'Ambito, all'Art. 41 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm. ed ii., alla sez. II dell'All. I.7 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm. ed ii., definisce le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori, il quadro delle esigenze da soddisfare e delle prestazioni da fornire e deve contenere tutti gli elementi necessari a consentire l'avvio delle procedure di esproprio e l'espletamento delle eventuali fasi di verifica ambientale o, anche, di valutazione d'incidenza.

2. Il PFTE, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell'intervento è, in linea generale, fatta salva diversa disposizione motivata dal RUP, composto dagli elaborati di cui all'art.6 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm. ed ii..

3. Ai sensi del comma 5, Art. 41 del D. Lgs. 36/2023, per gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria può essere omesso il primo livello di progettazione a condizione che il progetto

esecutivo contenga tutti gli elementi previsti per il livello omesso, di tali condizioni il gestore rende all' Autorità d'Ambito espressa dichiarazione sostitutiva ex art. 46 Dpr 445/2000

Articolo 7. Progettazione esecutiva

1. Il progetto esecutivo è redatto dal Gestore ed individua in dettaglio i lavori da eseguire nel rispetto dei contenuti del progetto di fattibilità tecnico economica, delle eventuali prescrizioni in esito alla valutazione tecnico-amministrativa nonché degli eventuali adeguamenti derivanti dalle prescritte approvazioni, autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati.

2. Il progetto esecutivo dovrà essere sottoposto a valutazione tecnico-amministrativa dell'Autorità d'Ambito qualora, rispetto al progetto di fattibilità tecnica ed economica, si verificano variazioni comportanti aumenti di costo superiori al 10% dell'importo complessivo del progetto di fattibilità tecnica ed economica, salvo nel caso di adeguamento dei prezzi secondo quanto previsto dall' art. 60 c.5 del D.Lgs. 36/2023.

3. L'Autorità d'Ambito effettua la valutazione tecnico-amministrativa di cui al precedente articolo entro 45 giorni dalla data di deposito della documentazione di rito, fatte salve motivate interruzioni del relativo termine.

Articolo 8. Varianti in corso d'opera

1. Ove si rendesse necessaria la redazione di variante in corso d'opera (art. 120 del D.Lgs. 36/2023), queste dovranno essere sottoposte alla valutazione tecnico-amministrativa e all'approvazione dell'Autorità d'Ambito.

2. Le varianti in corso d'opera sono redatte con il livello di approfondimento corrispondente alla progettazione esecutiva e contengono i seguenti elaborati:

a) relazione tecnica di variante con il nuovo quadro economico di spesa;

b) lo schema di atto aggiuntivo al contratto;

c) l'analisi degli eventuali nuovi prezzi;

d) eventuali relazioni specialistiche;

e) gli elaborati piano altimetrici oggetto di variante;

f) il computo metrico estimativo;

g) ulteriori elaborati necessari, ai fini di consentire, oltre alla valutazione tecnico amministrativa, l'acquisizione delle prescritte autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati.

3. Ove la variante comporti ulteriori espropriazioni o limitazioni di diritti reali dovrà essere dichiarata, per le nuove aree, la pubblica utilità.

Articolo 9. Valutazione tecnico-amministrativa e approvazione dell'Autorità d'Ambito

1. L'Autorità d'Ambito approva, mediante determinazione, che recepisce la relazione di istruttoria redatta dal funzionario tecnico incaricato, i progetti di fattibilità tecnica ed economica entro sessanta giorni dalla data di trasmissione al protocollo della documentazione di rito, salve motivate interruzioni del termine,

2. Qualora l'opera in progetto interessi aree private e comporti la limitazione di diritti reali, l'Autorità d'Ambito, nel provvedimento di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, dichiara la pubblica utilità dell'opera e, ove lo ritenga, provvede ad avvalersi del Gestore per tutti gli adempimenti espropriativi, ivi compresa l'emanazione del decreto di esproprio, fino al completamento delle procedure ed al pagamento definitivo dell'indennità.

3. Nel caso in cui il Gestore non ritenga di avvalersi della Conferenza dei servizi di cui alla legge 241/90 e s.m.i., il progetto di fattibilità tecnico-economica dovrà contenere tutte le prescritte autorizzazioni, permessi o atti di assenso comunque denominati necessarie alla realizzazione dell'opera rilasciate dagli enti competenti.

4. La valutazione tecnico-amministrativa consiste:

a) nella verifica della completezza formale degli elaborati;

b) nel controllo della conformità della stima economica del progetto al valore derivante dall'applicazione dei prezzi unitari dei prezziari di riferimento approvati dall'Autorità d'Ambito e nell'eventuale controllo di congruenza di altri prezzi applicati non previsti nell'anzidetto prezziario. Il controllo è obbligatorio per progetti d'importo a base d'asta superiore alla soglia comunitaria mentre per i progetti d'importo inferiore alla soglia comunitaria può essere sostituito da asseverazione del progettista o del responsabile del progetto; in tal caso l'Autorità d'ambito dovrà riservarsi la facoltà di controlli a campione;

c) nella verifica di conformità del quadro economico di spesa alla vigente normativa e nella relativa verifica di coerenza con la spesa stanziata.

5. Costituiscono elementi base per la valutazione tecnico amministrativa dell'Autorità d'Ambito:

a) appartenenza al Programma degli Interventi vigente;

b) coerenza di massima dell'importo complessivo dell'intervento alla pianificazione d'ambito di cui al Programma degli Interventi vigente;

c) coerenza della copertura finanziaria alla pianificazione d'ambito di cui al Programma degli Interventi vigente.

Articolo 10. Opere non progettate dal Gestore

1. I progetti attinenti ad opere del Servizio Idrico Integrato, o relativi ad interventi sulle infrastrutture esistenti, progettati e da realizzarsi da soggetti diversi dal Gestore, sono soggetti alla valutazione-tecnica dell'Autorità d'Ambito, in relazione alla conformità con la pianificazione d'Ambito, nonché alla verifica di idoneità tecnica del Gestore prima della presa in gestione;

2. I progetti di urbanizzazione primaria da realizzarsi direttamente dai comuni, con il finanziamento degli oneri di urbanizzazione, seguono il regime di cui all'art. 157 di cui al D. Lgs 152/2006 e ss.mm.ii., pertanto, è facoltà degli Enti locali approvare e realizzare i relativi progetti previa verifica di idoneità da parte del Gestore e successivo parere di compatibilità dell'Autorità d'Ambito con la relativa pianificazione, per gli interventi più significativi. Una volta realizzate e collaudate le opere sono affidate al Gestore.

3. Le varianti relative ai progetti di cui ai precedenti punti 1 e 2 sono soggette alla medesima procedura.

Articolo 11 - Realizzazione di opere non inserite nel Programma degli Interventi del Piano d'Ambito.

1. Qualora particolari circostanze rendessero necessaria la realizzazione di opere non ricomprese nel Programma degli Interventi del Piano d'Ambito, il Gestore o l'Ente locale possono presentare istanza di aggiornamento della programmazione all' Autorità d'Ambito., corredata dalla documentazione necessaria secondo il presente regolamento e da relazione giustificativa della richiesta di inserimento.

2. A seguito di parere di compatibilità reso dall' Autorità d'Ambito. comprendente la dichiarazione di idoneità tecnica resa dal Gestore (in caso di presentazione dell'Ente Locale):

- a. in caso di finanziamento con tariffa l'intervento viene inserito nell'aggiornamento della programmazione degli interventi, secondo le tempistiche fissate da ARERA e con le modalità di cui al presente regolamento.
- b. in caso di autofinanziamento ovvero con utilizzo di fondi recuperati da altri Enti/privati, il Gestore o l'Ente locale presentano all' Autorità d'Ambito la documentazione necessaria all'approvazione secondo quanto previsto dal presente regolamento.

TITOLO IV. MONITORAGGIO E CONTROLLO DELLE OPERE.

Articolo 12 – Controllo da parte dell'Autorità d'Ambito.

L' Autorità d'Ambito esercita, su tutte le opere comprese nel Programma degli Interventi, l'attività di controllo, secondo due modalità:

- a) Controllo in continuo;
- b) Rendiconto consuntivo;

Articolo 13 – Controllo in continuo.

1. Il controllo in continuo ha l'obiettivo di monitorare l'andamento dei lavori e lo stato di attuazione del Programma degli Interventi.

2. Il controllo avviene normalmente a campione.

3. L' Autorità d'Ambito e i gestori definiscono e mettono in funzione, ove possibile, procedure informatiche atte a condividere documenti aggiornabili da entrambi gli enti con i dati richiesti in sede di rendicontazione e, comunque, con tutti quelli che possono essere utili ad un migliore coordinamento ed a una maggiore informazione agli enti e ai cittadini interessati.

Articolo 14 – Rendiconto consuntivo.

1. Il rendiconto è finalizzato ad acquisire con cadenza trimestrale lo stato di avanzamento delle opere e la spesa per gli investimenti effettivamente sostenuta dal Gestore.
2. Il rendiconto deve contenere:
 - lo stato di attuazione della progettazione: progetto di fattibilità tecnico economica / esecutivo, comprendente le somme necessarie;
 - lo stato dei lavori: appalto (con il quadro economico a vincoli contrattuali perfezionati) / inizio lavori / sospensioni / fine lavori / collaudo;
 - Rendiconto della spesa sostenuta
3. Il Gestore presenta il rendiconto di cui al comma 1 entro il mese successivo alla scadenza del trimestre di riferimento.
4. Il Gestore, in occasione della rendicontazione trimestrale degli interventi, per ogni singolo intervento concluso, deve produrre all’Autorità d’Ambito apposita relazione a cura del RUP a cui si dovrà allegare il collaudo finale, lo stato di consistenza definitiva delle opere (ai fini dell’aggiornamento della configurazione delle opere in gestione e anche ai fini delle competenze ex art. 143 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152).
5. Per intervento concluso si intende l’intervento iscritto a libro cespiti.
6. La rendicontazione ha lo scopo di verificare l’esistenza di disequilibri tra le risorse, assicurate per mezzo dell’applicazione della tariffa del servizio idrico integrato, destinate alla realizzazione degli investimenti e la spesa effettivamente sostenuta dal Gestore anche al fine di definire le conseguenti linee tariffarie.
7. Qualora lo ritenga opportuno, l’Autorità d’Ambito potrà richiedere al Gestore di fornire tutti i documenti contabili relativi all’opera realizzata che ne giustificano gli importi dichiarati

Articolo 15 – Monitoraggio sul corretto svolgimento delle prestazioni contrattuali (D.Lgs 201/2022)

1. L’ Autorità d’Ambito esercita verifiche periodiche sulla situazione gestionale del servizio idrico integrato sulla base di quanto disposto dall’art. 30 del D.Lgs. 201/2022 sulla base di controlli finalizzati alla verifica del corretto svolgimento delle prestazioni affidate al Gestore;
2. Il Gestore ha l’obbligo di fornire all’ente affidante i dati e le informazioni concernenti l’assolvimento degli obblighi contenuti nel contratto di servizio

Articolo 16 – Rinvio e disciplina applicabile

Il presente regolamento si intende integrato:

- dal D.lgs. n.36/2023 e normative da esso discendenti;
- dalla disciplina assunta in atti interni del gestore trasmessi all’ Autorità d’Ambito.